

caso morte e esiste e del 4‰ del premio, con un massimo del 2‰ sul capitale, per le forme caso vita a premio annuo. Sulle tariffe a premio unico per entrambe le forme l'aumento venne autorizzato nella misura del 4‰ del premio.

Successivamente, in seguito al processo di adeguamento dei capitali assicurati al potere di acquisto dei nuovi segni monetari ed in considerazione della minore incidenza percentuale delle spese di amministrazione sui contratti di una certa entità, il Consiglio ritenne conveniente, nella seduta del 6 novembre 1952, apportare sulle polizze di nuova emissione di 3 milioni ed oltre, una riduzione tariffaria, proporzionale con il crescere del capitale assicurato, riduzione che venne concretata mediante una decurtazione graduale dell'aumento autorizzato con l'anzidetto decreto ministeriale.

Del provvedimento l'Istituto informò il Ministero competente con il